

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it



bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it



Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONI

al Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b), della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017.
Progetto di ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA S.r.l. –
Comune di Fidenza

INDICE

Premessa

Osservazione n.1 – Presupposti dell'art.53 e carenza della dimostrazione dell'interesse pubblico

Osservazione n.2 – Sovradimensionamento dell'intervento e incoerenza funzionale

Osservazione n.3 – Mancati presupposti non assoggettabilità VIA. Effetti cumulativi

Osservazione n.4 – Criticità della ValSAT e insufficienza dell'analisi ambientale

Osservazione n.5 – Inidoneità strutturale del quadro valutativo della salute pubblica

Osservazione n.6 – Mancata valutazione cumulativa degli impatti.

Osservazione n.7 – Limitazione del processo partecipativo rispetto alla scala territoriale

Conclusioni

Allegati



PREMESSA

Il presente documento contiene osservazioni tecniche relative agli elaborati progettuali e agli studi specialistici predisposti nell'ambito del procedimento in oggetto, finalizzato all'approvazione dell'intervento di ampliamento di una piattaforma logistica nel territorio comunale di Fidenza.

L'analisi effettuata ha riguardato in modo integrato i principali elaborati progettuali, con particolare riferimento alla coerenza del quadro conoscitivo, alla definizione delle attività previste, alla valutazione degli impatti ambientali e sanitari e alla sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto al contesto territoriale.

Dall'esame degli atti emerge una condizione di **non piena coerenza del quadro progettuale e valutativo**, che si manifesta su più livelli tra loro interconnessi:

la non univoca definizione delle superfici effettivamente interessate dall'intervento e dei relativi carichi insediativi;

la non completa e stabile identificazione delle attività e delle sostanze oggetto di stoccaggio e movimentazione;

la presenza di disallineamenti tra elaborati tecnici settoriali, con scenari progettuali non sempre coincidenti;

l'assenza di un modello integrato degli impatti ambientali e dei relativi effetti cumulativi;

la mancata costruzione di un modello concettuale completo di esposizione ai fini della valutazione della salute pubblica;

la non completa valutazione degli effetti indiretti sul sistema territoriale, con particolare riferimento alla dimensione occupazionale e sociale.

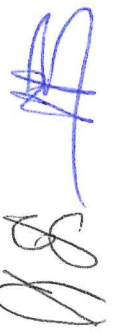
Tali elementi determinano una frammentazione del quadro istruttorio che non consente, allo stato attuale, una ricostruzione unitaria, coerente e verificabile degli impatti complessivi dell'intervento sulle matrici ambientali e sulla popolazione esposta.

In particolare, la valutazione della componente salute pubblica, così come sviluppata negli elaborati dedicati, risulta non pienamente supportata da un quadro conoscitivo completo delle sorgenti di rischio e delle relative vie di esposizione, condizione che incide direttamente sulla possibilità di esprimere un giudizio compiuto sugli effetti sanitari dell'intervento.

Analogamente, la valutazione della sostenibilità territoriale e occupazionale non risulta accompagnata da un'analisi completa degli effetti indiretti generati dall'insediamento sul sistema locale dei servizi, della mobilità e del welfare, con conseguente necessità di approfondimento istruttorio.

Nel loro insieme, le criticità riscontrate incidono sulla possibilità di verificare in modo pieno la **coerenza tra quadro progettuale, impatti ambientali e dimostrazione dell'interesse pubblico dell'intervento**, elemento centrale del procedimento ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento è pertanto finalizzato a richiedere i necessari approfondimenti e integrazioni istruttorie, al fine di pervenire a una valutazione complessiva dell'intervento fondata su un quadro conoscitivo unitario, coerente e verificabile.



OSSERVAZIONE n°1

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it


bologna@pec.arpae.it


protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONE n°1

Oggetto: Presupposti dell'art.53 e carenza della dimostrazione dell'interesse pubblico

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un area situata nel Comune di Fidenza (PR) , in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda , ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante,18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato “ Per il futuro di Fidenza”

Insufficiente dimostrazione dell'interesse pubblico prevalente ai fini della procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e mancata valutazione degli effetti socio-economici dell'intervento

La procedura prevista dall'art. 53 della L.R. 24/2017 consente l'approvazione di interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti esclusivamente in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

In ragione del carattere derogatorio della procedura, l'interesse pubblico posto a fondamento dell'intervento deve risultare adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria completa, idonea a consentirne la verifica in rapporto agli effetti complessivamente prodotti sul territorio.

Dall'esame della documentazione progettuale, ed in particolare degli elaborati A.1.10, A8IRNB-E e B.2.8, non emerge una dimostrazione compiuta del beneficio pubblico che giustifica il ricorso alla procedura, né una valutazione integrata degli effetti socio-economici complessivi derivanti dall'intervento.

Il documento A8IRNB-E descrive le motivazioni industriali dell'intervento, le prospettive di sviluppo del Gruppo, l'evoluzione del mercato di riferimento e le ragioni localizzative del nuovo insediamento.

Tali elementi illustrano le esigenze imprenditoriali poste alla base dell'investimento, ma non costituiscono, di per sé, dimostrazione del prevalente interesse pubblico richiesto ai fini della procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017.

La documentazione non sviluppa infatti una valutazione comparativa che consenta di verificare se e in quale misura i benefici prospettati risultino proporzionati rispetto agli effetti ambientali, territoriali e sociali derivanti dall'intervento.

Il principale beneficio pubblico richiamato nella documentazione progettuale è rappresentato dall'incremento occupazionale conseguente alla realizzazione dell'intervento.

Nel documento A.1.10, al paragrafo 6.3, viene indicata la creazione di circa 250 nuovi posti di lavoro, mentre viene altresì richiamato l'obiettivo del Gruppo di assumere, entro il 2030, circa 400 professionisti in Italia.

Nel documento B.2.8 (Studio di Impatto Viabilistico), l'analisi trasportistica viene sviluppata assumendo la presenza di 240 addetti al magazzino e 43 impiegati, quali parametri di riferimento per la valutazione dei flussi di traffico.

Tali elementi evidenziano la rilevanza attribuita agli effetti occupazionali dell'intervento. Tuttavia, la documentazione non consente di verificare in quale misura tali previsioni costituiscano un presupposto effettivo e verificabile del beneficio pubblico posto a fondamento della procedura.

In particolare, non risultano esplicitati:

il cronoprogramma delle assunzioni previste;

le modalità attraverso le quali tali previsioni saranno effettivamente conseguite;

gli indicatori per la misurazione del beneficio occupazionale nel tempo;

gli eventuali strumenti di monitoraggio nell'ambito del procedimento.

Le previsioni occupazionali risultano pertanto rappresentate come obiettivi di sviluppo aziendale, senza che ne sia chiarita la natura di impegno istruttorio rilevante ai fini della dimostrazione del prevalente interesse pubblico richiesto dall'art. 53 della L.R. 24/2017.

Dalla documentazione progettuale non emerge alcuna valutazione strutturata degli effetti sociali e territoriali indiretti connessi alla realizzazione dell'intervento.

Non risultano infatti analizzati aspetti quali:

la pressione sul sistema abitativo locale;

le ricadute sui servizi pubblici e privati;

gli effetti sulla mobilità sistemica, oltre la sola dimensione infrastrutturale;

le interazioni con il tessuto sociale ed economico locale.

Tale impostazione appare rilevante in relazione alla natura e alla scala dell'intervento, che comporta la realizzazione di un grande insediamento logistico con significativa capacità attrattiva di forza lavoro e flussi indotti.

La letteratura tecnico-scientifica e le pratiche valutative più recenti convergono nel riconoscere che insediamenti logistici di grandi dimensioni non producono esclusivamente effetti diretti di tipo infrastrutturale e occupazionale, ma generano anche effetti secondari e cumulativi sul sistema insediativo locale.

In tale senso, il rapporto *"Economia, società, ambiente e territorio – Indicazioni di policy per gli enti locali (2025)"*, redatto dalla Provincia di Piacenza in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore (cfr. all. 3), evidenzia come tali insediamenti determinino effetti indiretti quali l'aumento della domanda di servizi di welfare e sostegno alle famiglie, pressioni sul mercato abitativo, incremento della domanda di servizi locali, modificazioni della mobilità sistemica, maggiore esposizione a fenomeni di vulnerabilità lavorativa e trasformazioni del tessuto socio-economico.




Il richiamo a tali studi non assume valore dimostrativo rispetto agli effetti specifici del presente intervento, ma evidenzia la presenza di un approccio metodologico consolidato che considera tali dimensioni come parte integrante delle valutazioni di impatto.

Proprio per questo, la loro completa assenza nella documentazione progettuale rappresenta una lacuna istruttoria significativa, in quanto impedisce una valutazione completa, sistemica e integrata degli effetti complessivi dell'intervento.

Le criticità sopra evidenziate incidono direttamente sulla possibilità di ritenere adeguatamente dimostrato il requisito del prevalente interesse pubblico richiesto dalla procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017.

La documentazione progettuale, pur descrivendo le finalità industriali dell'intervento e prospettando benefici occupazionali e infrastrutturali, non sviluppa una valutazione integrata che consenta di ponderare tali benefici rispetto agli effetti complessivi – ambientali, territoriali e sociali – derivanti dalla trasformazione urbanistica proposta.

In assenza di tale ponderazione, gli elementi positivi rappresentati assumono natura prevalentemente dichiarativa e programmatica, non supportata da strumenti analitici idonei a dimostrarne la reale consistenza, verificabilità e stabilità nel tempo.

Ne deriva che il quadro istruttorio risulta incompleto sotto il profilo della valutazione comparativa tra interessi pubblici e privati coinvolti, elemento essenziale ai fini della legittimazione della deroga urbanistica prevista dall'art. 53.

Tale insieme di elementi determina un quadro conoscitivo non pienamente idoneo a supportare, allo stato degli atti, il presupposto sostanziale richiesto per il ricorso alla procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, in quanto non consente, allo stato degli atti, una valutazione completa, verificabile e comparabile dell'interesse pubblico prevalente.

La presente osservazione si pone in continuità con le ulteriori criticità evidenziate nel fascicolo istruttorio, in particolare con quelle relative a:

consumo di suolo e trasformazione urbanistica in variante;
insufficiente valutazione degli impatti ambientali e territoriali;
criticità connesse al quadro viabilistico e ai flussi indotti;
carenza di analisi cumulativa degli effetti generati dall'intervento nel contesto locale;
insufficiente dimostrazione del prevalente interesse pubblico ai fini della procedura ex art. 53 della L.R. 24/2017;
assenza di adeguata istruttoria sugli effetti socio-economici e occupazionali, non supportati da indicatori verificabili e strumenti di monitoraggio;
mancata valutazione degli effetti sociali indiretti sul sistema abitativo, sui servizi e sulla mobilità sistemica;
incompletezza della valutazione ambientale strategica (VALSAT) sotto il profilo della coerenza complessiva e degli impatti cumulativi;
carenza di analisi dei profili di salute pubblica connessi agli impatti indiretti dell'intervento, in particolare nel rapporto suolo-falda.
insufficiente chiarezza nella rappresentazione dello stato di fatto rispetto alla trasformazione urbanistica proposta, con conseguente difficoltà di valutazione della reale entità dell'intervento;
incoerenza e indeterminatezza della natura delle merci stoccate, con particolare riferimento al rapporto

tra disciplina Seveso e merci classificate ADR e alla mancanza di definizione di tipologie e quantitativi; frammentazione del quadro istruttorio complessivo, che non consente una lettura unitaria e integrata degli effetti dell'intervento.

Nel loro insieme, tali elementi confermano la mancanza di una valutazione unitaria e integrata degli effetti complessivi dell'intervento, condizione necessaria affinché il giudizio sul prevalente interesse pubblico possa ritenersi adeguatamente supportato sul piano istruttorio.

Le criticità sopra elencate evidenziano come la documentazione progettuale non consenta, allo stato degli atti, una valutazione completa, integrata e verificabile del presupposto del prevalente interesse pubblico richiesto dalla procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017.

Decaneto Lidia



Scita Michele



OSSERVAZIONE n°2

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONE n°2

Oggetto: Sovradimensionamento dell'intervento e incoerenza funzionale

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un area situata nel Comune di Fidenza (PR) , in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda , ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante,18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato “ Per il futuro di Fidenza”

Premesso che il comitato “Per il futuro di Fidenza” è nato da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile della città, esaminata la documentazione relativa al procedimento unico pubblicata in data 6 maggio 2026, presenta le seguenti osservazioni.

Innanzitutto sottolineiamo che l'art. 53 è uno strumento operativo della L.R. 24/2017 che regola il consumo del suolo solo in caso di dimostrata necessità. A fronte di ciò nel procedimento in corso emergono elementi che appaiono non pienamente coerenti con quanto rappresentato nella documentazione progettuale: L'azienda Essers, come riportato nelle conclusioni del documento A8IRNB (pag. 11) chiede di realizzare un altro magazzino da 82.000 mq, in quanto l'attuale, inaugurato nel 2024 con superficie di 50.000 mq, “andrà a crescere fino alla saturazione”. Premesso che l'azienda non indica alcuna scansione temporale in merito alla cosiddetta “saturazione”, si rileva che:

- 1) Dalla documentazione allegata risulta che la società ha immesso sul mercato della locazione una superficie pari a circa 37.500 mq dell'attuale magazzino. (cfr. all. 2). Tale circostanza rende necessario chiarire, nell'ambito dell'istruttoria, in quale misura tali superfici siano effettivamente disponibili e per quali ragioni non possano soddisfare, anche solo in parte, le esigenze dichiarate dal proponente.
- 2) Tale circostanza evidenzia la possibilità che 37.500 mq di superfici immesse sul mercato della locazione possano essere destinati all'utilizzo da parte di soggetti terzi, con piena ed autonoma soggettività legale per la movimentazione e stoccaggio.
- 3) Non risulta chiarito quali eventuali prescrizioni o vincoli renderebbero non utilizzabili tali superfici ai fini delle esigenze dichiarate.
- 4) Si rileva inoltre che, secondo quanto riportato nel documento A.1.13, allegato B.2.29, il nuovo magazzino dovrebbe stoccare prodotti chimici pericolosi per una capacità inferiore ai 1000 mc., equivalenti ad una superficie di stoccaggio inferiore a 500 mq., a fronte di una richiesta di nuovi magazzini per 82.000 mq.
- 5) Dalla documentazione disponibile risulta che circa 37.500 mq dell'attuale insediamento sono stati immessi sul mercato della locazione. Tale circostanza costituisce un elemento oggettivo che impone uno specifico approfondimento istruttorio, in quanto appare potenzialmente rilevante ai fini della verifica della dimostrata necessità dell'intervento prevista dall'art. 53 della L.R. 24/2017

e richiede una puntuale valutazione istruttoria in ordine alla effettiva disponibilità di superfici già esistenti, alle ragioni della loro eventuale non utilizzabilità e all'assenza di soluzioni alternative al consumo di nuovo suolo.

Si chiede pertanto che l'Amministrazione procedente accerti e motivi puntualmente la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.53 della L.R.24/2017, con particolare riferimento alla dimostrazione della necessità dell'intervento, alla effettiva proporzionalità dell'ampliamento richiesto e all'assenza di soluzioni alternative basate sul riuso di superfici esistenti.

Si osserva inoltre che nelle aree limitrofe all'insediamento Essers , zona sud casello autostradale A1, risultano disponibili o in corso di realizzazione oltre 180.000 mq. di superfici logistiche in affitto secondo la documentazione allegata. Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento che, unitamente alla disponibilità di superfici rese in locazione dal proponente, richiede di verificare l'assenza di soluzioni alternative al consumo di nuovo suolo, come richiesto dai principi della L.R. 24/2017.

La L.R. 24/2017 dell'Emilia-Romagna punta al consumo di suolo a saldo zero e per raggiungere questo obiettivo, impone ai Comuni di privilegiare il riuso delle strutture esistenti e la rigenerazione del territorio.

Alla luce della documentata disponibilità di superfici logistiche esistenti risulta non adeguatamente motivata, allo stato della documentazione depositata, la trasformazione urbanistica di circa 200.000 mq di suolo agricolo, individuato nel PSC come:

area classificata dal PSC ad alta vocazione agricola;

area ricompresa nel progetto di tutela;

area confinante con elementi della rete ecologica;

area inserita dal PTCP nel "Progetto di tutela, recupero e valorizzazione dello Stirone e di Frescarolo" indicato nella tavola C.5-1 del PTCP.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario che l'Amministrazione procedente svolga un puntuale accertamento istruttorio, verificando la completezza e l'adeguatezza della motivazione posta a fondamento del ricorso alla procedura di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, nonché la coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica vigenti.

Decaneto Lidia

Scita Michele

OSSERVAZIONE n°3

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONE n°3

Oggetto: Mancati presupposti non assoggettabilità VIA. Effetti cumulativi

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un'area situata nel Comune di Fidenza (PR) , in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda , ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante,18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato “ Per il futuro di Fidenza”

Premesso che il comitato “Per il futuro di Fidenza” è nato da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile della città, esaminata la documentazione relativa al procedimento unico pubblicata in data 6 maggio 2026, presenta le seguenti osservazioni.

Innanzitutto sottolineiamo che l'art. 53 è uno strumento operativo della L.R. 24/2017 che regola il consumo del suolo solo in caso di dimostrata necessità. Ulteriore principio cardine della L.R. 24/2017 è che le trasformazioni territoriali siano supportate da un'adeguata valutazione della loro sostenibilità ambientale, territoriale e sanitaria.

Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene opportuno evidenziare alcuni profili di possibile incoerenza della documentazione progettuale, che assumono rilievo ai fini della completezza dell'istruttoria e della corretta valutazione dell'intervento.

La coerenza tra gli elaborati progettuali rappresenta un presupposto imprescindibile della completezza dell'istruttoria amministrativa, poiché le valutazioni urbanistiche, ambientali e di sicurezza devono fondarsi su una rappresentazione univoca delle caratteristiche dell'intervento. Nel caso in esame, gli elaborati progettuali descrivono l'insediamento con contenuti che appaiono tra loro non pienamente coerenti, sia con riferimento alla natura dell'attività prevista, sia riguardo alle sostanze considerate nelle valutazioni tecniche, sia infine in relazione alle conclusioni circa l'esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA. Tali elementi impongono, ad avviso degli osservanti, uno specifico approfondimento istruttorio da parte dell'Amministrazione.

L'azienda Essers, nel documento A.1.13 ritiene che l'intervento proposto, il quale viene presentato per mezzo di Procedimento unico ai sensi del comma 1, lett. b), art. 53 della L.R. n. 24/2017, non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista l'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) né alla relativa verifica di assoggettabilità.

Il documento A.1.10, scrive in maniera inequivocabile che l'insediamento proposto di 80.000 mq. sarà completamente dedicato alla logistica chimica, vedi pag.5 (2027) 6.1 Nuovo magazzino High-Seveso 80.000 m² (3 fasi) Conforme a High-Seveso, ulteriormente specificato a pag.6 Logistica Chimica (dal

2027) Deposito conforme a Seveso; Gestione ADR; Magazzinaggio di merci pericolose; Chimici sfusi e confezionati; Gestione delle scorte di sicurezza; Servizi di conformità ambientale e regolatoria.

Ne consegue che il progetto non riguarda un ordinario magazzino logistico, bensì un insediamento dichiaratamente destinato alla logistica chimica conforme alla direttiva Seveso, con gestione di merci ADR e sostanze pericolose, caratteristiche che impongono una valutazione istruttoria particolarmente approfondita degli effetti ambientali e territoriali.

La gestione di merci ADR comprende categorie di sostanze aventi caratteristiche di infiammabilità, tossicità, corrosività o reattività tali da richiedere specifiche valutazioni di rischio ambientale e territoriale.

Pertanto quanto scritto nel documento A.1.13 nell'allegato B.2.29 non risulta coerente da quanto dichiarato nel documento A.1.10. Per due motivi: chiedere di costruire 80.000 mq. di S.U. di magazzini High Seveso su un terreno agricolo di 200.000 mq. per stoccare meno di 1000 mc di prodotti chimici equivalenti all'incirca a 500 mq di superficie utilizzata, non risulta adeguatamente motivata né supportata da un quadro istruttorio coerente con le caratteristiche dichiarate dell'insediamento

Secondo elemento di criticità è che la documentazione disponibile si fonda su un insieme limitato di sostanze e quantitativi che non appare rappresentativo delle caratteristiche dichiarate del futuro insediamento, con conseguente possibile sottostima degli effetti ambientali e territoriali da valutare e sulla base dei quali si vorrebbe non assoggettare ad alcuna verifica di impatto ambientale, mentre l'azienda dichiara che lo stabilimento sarà soggetto alla direttiva Seveso soglia superiore.

Vi è un ulteriore elemento nel documento A.1.13 che merita attenzione:

nell'allegato B.3.4 si sostiene che l'intervento sarebbe conforme in quanto "La superficie territoriale di progetto è inferiore a 40 ettari, superiore ai 10 ettari ma si trova all'esterno dell'area urbana".

L'area interessata dal progetto presenta caratteristiche di elevata vulnerabilità territoriale, essendo caratterizzata dalla presenza di ricettori sensibili, elevata frequentazione antropica, infrastrutture strategiche e potenziali effetti cumulativi.

Da ciò rileviamo che l'area coinvolta è a fianco dei magazzini STEF che contengono oltre 500.000 mc. di volume refrigerato, in gran parte prodotti alimentari.

Subito a sud della STEF, praticamente a un centinaio di metri abbiamo la linea ferroviaria A.V. e l'autostrada A1, infrastruttura statale critica in cui scorrono in media nel nostro tratto 100.000 veicoli al giorno.

E, immediatamente dopo il casello autostradale A1 a sud, abbiamo il Fidenza Village, zona ad altissima presenza umana, con oltre 3.000.000 di persone che la visitano nell'anno. La presenza di un polo commerciale caratterizzato da elevata concentrazione di persone costituisce un elemento rilevante nella valutazione della vulnerabilità territoriale e degli effetti potenziali derivanti da incidenti rilevanti.

Ancora, nel documento B.2.1., a pag. 36 si riporta testualmente "riportando la massima estensione delle aree di danno su inquadramento ortofoto si valuta che l'area corrisponde ad una zona in cui si registra l'inizio letalità per rilascio tossico di TEA, la quale è compatibile con le categorie C,D,E ed F.

Vedi immagine documento B.2.1 pg.36.



Gli effetti cumulativi e la valutazione di compatibilità territoriale a incidente rilevante sui territori circostanti sono gli elementi tipici prescrittivi del D.lgs. 105/2015, "Direttiva Seveso" e costituiscono elementi che l'Amministrazione è tenuta a considerare nell'ambito della valutazione urbanistica e ambientale prevista dalla L.R.24/2017.

La rappresentazione degli scenari incidentali contenuta nel documento B.2.1 evidenzia condizioni di impatto che interessano aree esterne al perimetro impiantistico. Tale circostanza impone all'Amministrazione una verifica puntuale della coerenza tra scenari di rischio, classificazione delle sostanze e valutazioni di compatibilità territoriale, anche ai fini del corretto inquadramento nell'ambito delle procedure di verifica ambientale.

Alla luce delle incongruenze sopra evidenziate, si ritiene che non risultino adeguatamente dimostrati i presupposti posti a fondamento dell'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA come indicato nel documento A.1.13 e che l'Amministrazione debba procedere ad una puntuale rivalutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Decaneto Lidia

Scita Michele

OSSERVAZIONE n°4

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONE n°4

Oggetto: Criticità della ValSAT e insufficienza dell'analisi ambientale. Effetti cumulativi.

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un'area situata nel Comune di Fidenza (PR), in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda, ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante, 18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato " Per il futuro di Fidenza "

Premesso che il comitato "Per il futuro di Fidenza" è nato da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile della città, esaminata la documentazione relativa al procedimento unico pubblicata in data 6 maggio 2026, presenta le seguenti osservazioni.

Innanzitutto sottolineiamo che l'art. 53 è uno strumento operativo della L.R. 24/2017 che regola il consumo del suolo solo in caso di dimostrata necessità. Un ulteriore principio della L.R. 24/2017 è quello di assicurare che le trasformazioni urbanistiche siano compatibili con le caratteristiche ambientali e territoriali del contesto interessato, nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente.

La realizzazione dell'intervento, nell'ambito della procedura ex art. 53 della L.R. n. 24/2017, comporta la redazione del Rapporto Ambientale di ValSAT, il cui scopo è analizzare e prevedere gli effetti che le scelte urbanistiche avranno sul territorio e sull'ambiente prima dell'approvazione di un piano.

Dall'esame del documento B.2.1 ValSAT emergono tuttavia lacune ed evidenti incoerenze documentali rispetto agli altri elaborati progettuali depositati, tali da porre rilevanti dubbi circa la completezza e l'attendibilità della valutazione ambientale svolta.

Nel paragrafo 5.3 direttiva Seveso D.l.gs. 105/2015 descrizione delle attività, a pg.28 si indicano una serie di prodotti che si intende stoccare, " Vernici e rivestimenti; Prodotti per la pulizia; Prodotti da utilizzare nel settore agroalimentare e delle colture."

Ma nel momento in cui si devono indicare le sostanze specifiche si scrive testualmente a pag.31:

" non potendo in maniera circostanziata andare a definire, allo stato attuale, tutti i prodotti specifici che verranno trattati, si farà riferimento alle tipiche sostanze che si utilizzano nel comparto della verniciatura industriale." Pertanto la base conoscitiva assunta nella ValSAT non coincide con la descrizione dell'intervento contenuta negli elaborati progettuali. La difformità non riguarda un aspetto marginale del progetto, bensì proprio la tipologia di attività e le sostanze sulle quali viene costruita l'intera valutazione del rischio.



Ne consegue che la valutazione di compatibilità urbanistica e territoriale risulta fondata su un quadro conoscitivo dichiaratamente incompleto, circostanza che non consente di verificare in modo adeguato gli effetti dell'intervento.

La ValSAT costituisce il presupposto conoscitivo sul quale si fonda la valutazione della sostenibilità territoriale e ambientale dell'intervento. Qualora tale valutazione venga sviluppata assumendo uno scenario progettuale dichiaratamente incompleto o diverso rispetto a quello descritto negli elaborati progettuali, risulta compromessa l'attendibilità dell'intero percorso valutativo e la possibilità stessa di verificare la reale compatibilità dell'intervento con il contesto territoriale interessato.

La criticità sopra evidenziata risulta ulteriormente confermata dal contenuto del documento A.1.10, nel quale l'intervento viene descritto in termini significativamente diversi rispetto allo scenario assunto nella ValSAT.

Il documento A.1.10 descrive l'intervento come un insediamento di 80.000 mq interamente destinato alla logistica chimica, vedi pag.5 (2027) 6.1 Nuovo magazzino High-Seveso 80.000 m² (3 fasi) conforme a High-Seveso, ulteriormente specificato a pag.6 dello stesso documento: Logistica Chimica (dal 2027) Deposito conforme a Seveso; Gestione ADR; Magazzinaggio di merci pericolose; Chimici sfusi e confezionati; Gestione delle scorte di sicurezza; Servizi di conformità ambientale e regolatoria.

Ne consegue che il progetto non riguarda un ordinario magazzino logistico, bensì un insediamento dichiaratamente destinato alla logistica chimica conforme alla direttiva Seveso, con gestione di merci ADR e sostanze pericolose, caratteristiche che impongono una valutazione istruttoria particolarmente approfondita degli effetti ambientali e territoriali.

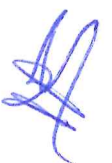
La stessa previsione della gestione di merci ADR conferma che l'attività potrà interessare sostanze caratterizzate da differenti profili di pericolo (quali infiammabilità, tossicità, corrosività o reattività), circostanza che rende ancora più rilevante la preventiva individuazione delle sostanze effettivamente previste ai fini della valutazione ambientale e territoriale

Alla luce di quanto sopra esposto emerge un'evidente incoerenza tra gli elaborati A.1.10 e B.2.1, idonea a compromettere l'affidabilità delle conclusioni contenute nella ValSAT, in un procedimento concernente uno stabilimento soggetto alla disciplina Seveso, ove la direttiva impone il principio di prudenza e chiarezza a fronte di impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.

Quindi il capitolo 5 nella parte relativa all'analisi dei rischi, il documento B.2.1 ValSAT viene realizzato sulla base di alcuni specifici prodotti legati alla verniciatura industriale. Nel documento non vengono esplicitati i criteri tecnici che hanno condotto alla selezione delle sole sostanze utilizzate quale base dell'analisi di rischio. Ebbene anche volendo seguire ciò emerge un'ulteriore incoerenza di particolare rilevanza sotto il profilo valutativo.

L'analisi dei rischi conclude che anche utilizzando alcuni prodotti chimici per verniciatura industriale, peraltro citati, ci troviamo di fronte, vedi pag.35, "Riportando la massima estensione delle aree di danno su in inquadramento ortofoto si valuta che l'area corrisponde ad una zona in cui si registra l'inizio letalità per rilascio tossico di TEA, la quale è compatibile con le categorie C,D,E ed F."

Tale conclusione assume particolare rilievo poiché deriva già dallo scenario valutativo più limitato adottato dagli estensori della ValSAT.





Dalla cartografia allegata al documento emerge che l'area di inizio letalità interessa un contesto nel quale risultano presenti campi con abitazioni e strutture agricole inglobate o coinvolte. Tali elementi territoriali risultano direttamente interferenti con lo scenario incidentale rappresentato nella stessa cartografia allegata alla ValSAT.

All'interno dell'area di danno risultano ricompresi i magazzini STEF che contengono oltre 500.000 mc di volume refrigerato, in gran parte prodotti alimentari. Al confine sud della STEF la linea ferroviaria A.V, subito dopo, sempre a sud a un centinaio di metri abbiamo l'autostrada A1, infrastruttura statale critica in cui scorrono in media nel nostro tratto 100.000 veicoli al giorno. E, sempre a sud, immediatamente dopo il casello autostradale A1, abbiamo il Fidenza Village, zona ad altissima presenza umana, con oltre 3.000.000 di persone che la visitano nell'anno. Tutti questi elementi risultano già rappresentati nella cartografia territoriale disponibile e avrebbero pertanto potuto costituire oggetto di una specifica valutazione nell'ambito della ValSAT.

A fronte di ciò nel documento ValSAT non si rinviene una specifica valutazione degli effetti derivanti dalla presenza, nel contesto territoriale interessato, di infrastrutture strategiche e di insediamenti caratterizzati da elevata presenza antropica

Gli effetti cumulativi e la valutazione di compatibilità territoriale a incidente rilevante sui territori circostanti sono gli elementi tipici prescrittivi del D.lgs. 105/2015, "Direttiva Seveso" e del rapporto ValSAT secondo le prescrizioni indicate dalla Regione Emilia Romagna. La loro mancata esplicitazione nella valutazione ambientale non consente di verificare se la compatibilità territoriale sia stata effettivamente esaminata rispetto al contesto reale nel quale l'intervento si inserisce.

Siamo davanti ad un impianto soggetto alla normativa Seveso soglia superiore, nel cuore di un area ad altissima presenza umana.

La verifica della compatibilità localizzativa costituisce un livello autonomo di valutazione rispetto alla sola analisi del rischio dell'impianto, poiché attiene al rapporto tra lo stabilimento e la vulnerabilità complessiva del territorio interessato.

Alla luce di quanto sopra esposto si osserva che la documentazione progettuale presenta rilevanti incoerenze tra gli elaborati A.1.10 e B.2.1 ValSAT, tali da non consentire una valutazione completa della compatibilità urbanistica, territoriale e ambientale dell'intervento ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e della disciplina applicabile agli stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015. Si chiede pertanto che il procedimento venga integrato mediante una nuova valutazione fondata sul reale scenario di esercizio dell'impianto e sulle sostanze effettivamente previste in deposito, ad una verifica della compatibilità localizzativa tra lo stabilimento e la vulnerabilità complessiva del territorio interessato, prima dell'adozione di qualsiasi determinazione conclusiva.

In difetto, il procedimento risulta privo di un quadro conoscitivo completo idoneo a supportare le determinazioni conclusive richieste dalla normativa urbanistica e ambientale.

Decaneto Lidia



Scita Michele



OSSERVAZIONE n°5

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

OSSERVAZIONE n°5

Oggetto: Inidoneità strutturale del quadro valutativo della salute pubblica.

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un'area situata nel Comune di Fidenza (PR), in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda, ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante, 18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato " Per il futuro di Fidenza "

Premesso che il comitato "Per il futuro di Fidenza" è nato da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile della città, esaminata la documentazione relativa al procedimento unico pubblicata in data 6 maggio 2026, presenta le seguenti osservazioni.

Documento B.2.7 – Inidoneità strutturale del quadro valutativo della salute pubblica

Il documento B.2.7 – Studio della componente Salute Pubblica è finalizzato alla valutazione degli effetti del progetto sulla popolazione esposta mediante analisi delle matrici ambientali e dei relativi percorsi di esposizione.

Tuttavia, il documento non risulta fondato su un quadro conoscitivo univoco e tecnicamente verificabile delle sorgenti di rischio, condizione necessaria per la costruzione di un modello di esposizione sanitaria.

Il documento afferma che la valutazione è condotta "in relazione alle informazioni disponibili sulle attività previste" e che "le tipologie merceologiche non risultano attualmente definite in modo puntuale", introducendo sin dall'origine un elemento strutturale di indeterminatezza rispetto all'oggetto della valutazione.

Non risultano infatti definiti in modo univoco i materiali e le sostanze effettivamente stoccabili o movimentabili, né la loro natura chimico-fisica, né le relative classi di pericolosità. Tali elementi costituiscono il presupposto necessario alla definizione del rischio sanitario-ambientale e alla successiva modellazione dell'esposizione.

Tale indeterminatezza risulta incoerente con l'affermazione secondo cui "l'analisi della componente salute pubblica è stata sviluppata considerando i potenziali percorsi di esposizione nelle matrici ambientali interessate", in quanto tali percorsi non risultano parametrati su sostanze definite ma su scenari generici non riconducibili a sorgenti determinate.

Ulteriore disallineamento emerge rispetto al documento A.1.13, nel quale, ai fini della normativa Seveso, sono invece considerati scenari incidentali basati sulla presenza di “sostanze pericolose classificate ai sensi della normativa vigente”. Ne deriva una difformità tra modello incidentale (sostanze definite) e modello sanitario (sostanze non definite).

La criticità assume carattere strutturale con riferimento alla componente suolo–falda (paragrafo 3.1.2), che rappresenta una delle principali vie di esposizione indiretta a contaminazioni persistenti.

Pur essendo riconosciuto che “il suolo e la falda rappresentano comparti ambientali potenzialmente interessati da fenomeni di migrazione degli inquinanti”, non viene sviluppato alcun modello quantitativo o parametrico di migrazione.

Tale assenza non costituisce una semplice lacuna metodologica, ma deriva dalla mancata definizione della variabile fondativa del sistema, rappresentata dai **materiali e dalle sostanze effettivamente stoccabili o movimentabili**.

In assenza della caratterizzazione delle sostanze (tipologia merceologica, proprietà chimico-fisiche, persistenza, solubilità, comportamento nel suolo), il comparto suolo–falda non è tecnicamente modellabile, in quanto manca l’input fisico necessario alla definizione dei processi di rilascio, trasporto e accumulo.

Ne consegue che:

non è definibile alcuno scenario di contaminazione coerente;

non è parametrizzabile la migrazione verso la falda;

non è stimabile l’esposizione indiretta della popolazione;

non è ricostruibile la catena causale sorgente–trasporto–recettore.

La matrice suolo–falda non risulta quindi semplicemente non adeguatamente approfondita, ma **non determinabile in assenza della definizione delle sostanze di stoccaggio**, che costituisce il presupposto logico del modello.

Tale condizione determina un effetto sistemico sull’intero documento B.2.7, in quanto il modello di esposizione sanitaria presuppone la conoscenza delle sorgenti di rischio.

In assenza di tale elemento, il sistema valutativo non è parametrizzabile e non può essere ricondotto a una modellazione verificabile.

Il documento non sviluppa infatti un modello concettuale completo di esposizione, non mettendo in relazione in modo strutturato sorgenti, modalità di rilascio, trasporto nelle matrici ambientali, vie di migrazione e recettori.

Alla luce delle criticità evidenziate, il quadro valutativo della salute pubblica risulta privo dei presupposti minimi di verificabilità tecnica.

La conclusione secondo cui gli impatti sulla salute pubblica sarebbero nulli o trascurabili non risulta derivabile da un processo valutativo completo e coerente, in quanto il dominio di analisi non è formalmente definito e il modello non è tecnicamente parametrizzabile.

Ne consegue l’impossibilità di ricostruire in modo attendibile la catena causale tra sorgenti, vie di esposizione e recettori sensibili.

Il documento B.2.7 non risulta pertanto idoneo a supportare in modo autonomo e verificabile le determinazioni amministrative in materia di compatibilità dell'intervento con la tutela della salute pubblica.

La valutazione sanitaria non è riconducibile a un modello incompleto, bensì a un sistema privo della variabile fondativa necessaria alla sua costruzione tecnica.

Si rende conseguentemente necessaria una rielaborazione sostanziale del quadro valutativo, basata su:

definizione univoca delle sostanze e dei materiali effettivamente stoccabili o movimentabili;

loro caratterizzazione chimico-fisica;

armonizzazione degli scenari progettuali (A.1.10 e A.1.13);

costruzione di un modello concettuale di esposizione completo e parametrizzabile, con particolare riferimento alla matrice suolo-falda.

Alla luce delle criticità sopra esposte, il documento B.2.7 non risulta fondato su un quadro conoscitivo tecnicamente completo, coerente e verificabile.

L'assenza di definizione delle sostanze e dei materiali di stoccaggio, unita alla mancata parametrizzazione dei percorsi di esposizione e alla non modellabilità della matrice suolo-falda, comporta che il sistema valutativo non sia riconducibile a un dominio di analisi formalmente definito.

Ne consegue che il modello di esposizione sanitaria non risulta tecnicamente costruibile né verificabile, con impossibilità di ricostruire la catena causale tra sorgenti, vie di esposizione e recettori sensibili.

In tali condizioni, le conclusioni relative alla non significatività degli impatti non risultano derivabili da un processo valutativo completo e strutturato.

Il documento B.2.7 non può pertanto essere utilizzato come base autonoma e sufficiente per la valutazione degli effetti del progetto sulla salute pubblica, in quanto privo dei presupposti tecnici minimi necessari alla formazione di un giudizio ambientale e sanitario attendibile.

Ne deriva che il quadro istruttorio relativo alla componente salute pubblica non risulta ancora idoneo a supportare una determinazione amministrativa compiuta sugli effetti del progetto.

Decaneto Lidia

Scita Michele

OSSERVAZIONE n°6

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026



OSSERVAZIONE n°6

Oggetto: Difetto di istruttoria per omessa dimostrazione della compatibilità localizzativa ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e del D.M. 9 maggio 2001 (Elaborato Tecnico RIR)

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un area situata nel Comune di Fidenza (PR) , in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda , ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante,18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato “ Per il futuro di Fidenza”

Il procedimento unico in esame, attivato ai sensi dell'art. 53 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, riguarda l'ampliamento di uno stabilimento destinato allo stoccaggio di sostanze pericolose soggetto alla disciplina del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III), comportando altresì variante agli strumenti urbanistici vigenti.

La natura congiunta della disciplina urbanistica e di quella in materia di rischio di incidente rilevante impone che la valutazione amministrativa non si esaurisca nella verifica della conformità progettuale o nel rispetto delle condizioni di sicurezza dell'impianto, ma comprenda anche la **verifica della compatibilità localizzativa dell'intervento rispetto alle caratteristiche del territorio interessato**.

Tale principio costituisce elemento strutturale della disciplina Seveso, la quale, in attuazione della Direttiva 2012/18/UE, attribuisce rilievo centrale al **controllo dell'urbanizzazione nelle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**, al fine di limitare l'esposizione della popolazione, delle infrastrutture e delle attività sensibili agli effetti di eventuali eventi incidentali.

A livello nazionale, tali principi trovano attuazione nel D.Lgs. 105/2015 e nella disciplina tecnica contenuta nel **D.M. 9 maggio 2001**, che costituisce il riferimento fondamentale per la pianificazione urbanistica e territoriale nelle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, mediante l'**Elaborato Tecnico RIR (Rischio di Incidente Rilevante)**.

Il D.M. 9 maggio 2001 impone infatti una valutazione integrata del rapporto tra stabilimenti e territorio, attraverso l'individuazione e l'analisi degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, delle infrastrutture presenti, delle destinazioni d'uso del suolo e della compatibilità tra scenari incidentali e assetto urbanistico esistente e programmato.

Ne consegue che la verifica della compatibilità localizzativa non può essere limitata all'analisi del rischio intrinseco dello stabilimento, ma deve necessariamente riguardare il rapporto tra tale rischio e la **vulnerabilità complessiva del territorio interessato**, intesa come presenza di popolazione, insediamenti, infrastrutture strategiche e attività economiche esposte.

Nel caso di specie, tuttavia, tale valutazione non risulta compiutamente sviluppata.

La documentazione progettuale e di sicurezza concentra l'analisi sugli scenari incidentali dello stabilimento, senza tuttavia tradurre tali informazioni in una verifica istruttoria unitaria della compatibilità localizzativa dell'intervento rispetto all'attuale configurazione del territorio.

Dagli elaborati emerge che le aree interessate dagli scenari incidentali comprendono un contesto nel quale risultano presenti:

insediamenti residenziali;

aziende agricole;

attività destinate allo stoccaggio e alla conservazione di prodotti alimentari refrigerati;

ulteriori insediamenti produttivi e logistici;

la linea ferroviaria Alta Velocità;

l'autostrada A1;

il polo commerciale Fidenza Village, caratterizzato da elevata frequentazione.

Tale configurazione territoriale evidenzia la presenza simultanea di molteplici elementi vulnerabili, eterogenei per funzione e livelli di esposizione, in un ambito caratterizzato da elevata intensità infrastrutturale e insediativa.

Non risulta tuttavia sviluppata una valutazione che, in applicazione dei criteri del D.M. 9 maggio 2001 e dell'Elaborato Tecnico RIR, analizzi in modo integrato:

la relazione tra scenari incidentali e elementi territoriali vulnerabili;

l'interazione tra rischio industriale e infrastrutture strategiche di trasporto;

l'effetto della concentrazione di attività produttive, logistiche e commerciali sull'esposizione complessiva del territorio;

la compatibilità tra ampliamento dell'impianto e assetto urbanistico attuale e programmato;

le condizioni di sicurezza del territorio in relazione alla gestione delle emergenze.

Analoga carenza si riscontra con riferimento al sistema della mobilità, non essendo stato sviluppato uno studio viabilistico esteso all'intero ambito territoriale interessato (direttrice Fidenza-Soragna e Bassa Parmense), idoneo a valutare sia i flussi ordinari indotti dall'intervento sia le condizioni di accessibilità in scenari emergenziali.

Parimenti, la valutazione sanitaria non affronta in modo sistematico gli effetti derivanti dalla sovrapposizione tra rischio industriale, pressioni ambientali, traffico veicolare e concentrazione insediativa, limitandosi ad una analisi settoriale non integrata.

La presenza di più elaborati settoriali non integra, di per sé, una valutazione cumulativa degli effetti sul sistema territoriale, in quanto tale valutazione richiede una ricomposizione unitaria dei diversi fattori di impatto e non una loro mera giustapposizione.

Ne deriva che il procedimento non contiene una dimostrazione istruttoria della **compatibilità localizzativa dell'ampliamento ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e del D.M. 9 maggio 2001**, ma si fonda su valutazioni settoriali non integrate tra loro.



Tale circostanza assume rilievo decisivo, poiché la compatibilità localizzativa costituisce elemento essenziale e indefettibile della disciplina degli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso, e non può ritenersi soddisfatta in assenza di una valutazione che consideri unitariamente rischio industriale, vulnerabilità territoriale e assetto urbanistico esistente e programmato.

In assenza di tale verifica, il quadro istruttorio risulta incompleto sotto un profilo essenziale e non consente di affermare che l'intervento sia compatibile con i principi di prevenzione del rischio, controllo dell'urbanizzazione, tutela della salute pubblica e governo sostenibile del territorio posti dal D.Lgs. 105/2015, dal D.M. 9 maggio 2001 e dalla L.R. 24/2017.

Decaneto Lidia



Scita Michele



OSSERVAZIONE n°7

protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

protocollo@postacert.provincia.parma.it

parma@pec.arpae.it

bologna@pec.arpae.it

protocollo@pec.bonifica.pr.it

com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it

Al Signor Sindaco del Comune di Fidenza

Assessore all'Urbanistica

P.za Garibaldi 1

43036 -Fidenza (PR)

Regione Emilia-Romagna

Ufficio di Pianificazione
Urbanistica

Viale Aldo Moro, 52
40127 Bologna

Spett.le **Provincia di Parma**

Ufficio Urbanistica e VAS

Stradone Martiri della Libertà, 15

43123 Parma

Spett.le **ARPAE Parma**

Ufficio territoriale

Via Spalato, 2

43125 Parma

Spett.le **ARPAE PTR-RIR**

L.go caduti del lavoro,6

40122 Bologna

Spett.le **Consorzio della Bonifica Parmense**

Via Emilio Lepido, 70/1 A

43123 Parma

Spett.le **Comando VV.F. Parma**

Ufficio prevenzione incendi

Via Chiavari, 11/A

43125 Parma

Fidenza, 3 Luglio 2026

Oggetto: Incoerenza tra la scala territoriale degli effetti dell'intervento e la perimetrazione del processo partecipativo – Conseguente incompletezza del quadro conoscitivo ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017

OSSERVAZIONE a PROCEDIMENTO UNICO ai sensi art. 53 comma 1 lettera b, della L.R. n. 24 / 2017

finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento dell'insediamento produttivo logistico della Società ESSER ITALIA s.r.l. – trasporti nazionali ed internazionali già insediata in un'area situata nel Comune di Fidenza (PR) , in strada Chiusa Ferranda (SP 12) località Chiusa Ferranda , ed alla localizzazione dell'Opera in Variante agli strumenti urbanistici (PSC – RUE – PCA).

Presentata da Decaneto Lidia, Scita Michele.

I sottoscritti: Decaneto Lidia, nata a Fidenza il 01/09/1956, residente a Salsomaggiore Terme, via Bargone Bottegaccia, 114/A

Scita Michele, nato a Fidenza il 12/08/1961 e ivi residente in via Dante, 18

in nome e per conto di altri cittadini come da elenco allegato (cfr. all. 1)

in qualità di cittadini e promotori del comitato " Per il futuro di Fidenza"

Premesso che il comitato "Per il futuro di Fidenza" è nato da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela del territorio e nella promozione di uno sviluppo responsabile e sostenibile della città, esaminata la documentazione relativa al procedimento unico pubblicata in data 6 maggio 2026, presenta le seguenti osservazioni.

Il procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 costituisce uno strumento procedimentale di natura eccezionale e semplificata, finalizzato alla concentrazione in un unico procedimento dell'approvazione di interventi anche in variante agli strumenti urbanistici e all'acquisizione degli atti di assenso necessari.

Tale carattere di specialità non comporta tuttavia una autonomia del procedimento rispetto all'impianto complessivo della legge regionale.

L'art. 53 deve infatti essere interpretato e applicato in coerenza con i principi generali e le finalità sistemiche della L.R. 24/2017, che costituiscono il quadro ordinamentale entro cui anche gli strumenti procedimentali eccezionali devono essere ricondotti.

In particolare, la legge regionale non si limita a disciplinare strumenti procedurali, ma definisce un modello organico di governo del territorio fondato su principi sostanziali quali la conoscenza preventiva degli effetti delle trasformazioni, la sostenibilità delle scelte urbanistiche, l'integrazione delle valutazioni ambientali, infrastrutturali e territoriali e la partecipazione quale componente essenziale del quadro conoscitivo.

Ne consegue che l'utilizzo del procedimento ex art. 53 non può essere inteso come deroga ai principi sostanziali della legge, ma esclusivamente come diversa modalità organizzativa dell'iter decisionale.

In altri termini, l'eccezionalità dell'art. 53 attiene alla **struttura procedimentale**, ma non incide sui **parametri sostanziali di legittimità e coerenza del processo decisionale**, che restano integralmente regolati dall'impianto generale della L.R. 24/2017.

Tra tali parametri assume rilievo centrale il principio di coerenza tra la scala degli effetti dell'intervento e la costruzione del quadro conoscitivo e partecipativo, che costituisce presupposto logico dell'intero sistema normativo regionale.

Pertanto, anche nell'ambito del procedimento ex art. 53, il circuito partecipativo e istruttorio deve risultare proporzionato e coerente rispetto alla reale estensione degli effetti dell'intervento, non potendo essere ridotto in ragione della sola natura semplificata dello strumento utilizzato.

Una diversa interpretazione, che isolasse l'art. 53 dal contesto sistemico della legge, finirebbe per attribuire allo strumento eccezionale una portata derogatoria non prevista, con il rischio di comprimere le garanzie sostanziali di conoscenza e valutazione che la L.R. 24/2017 intende assicurare anche nei procedimenti di trasformazione territoriale a maggiore complessità.

La documentazione depositata nell'ambito del procedimento rappresenta un intervento i cui effetti risultano espressamente estesi oltre il territorio comunale interessato dalla variante.

Gli elaborati richiamano infatti:

l'incremento dei flussi di traffico lungo la SP12 e sulla rete viaria della Bassa Parmense;

le interferenze con il sistema logistico territoriale;

le possibili ricadute sul sistema idraulico;

la realizzazione di uno stabilimento soggetto alla disciplina Seveso (soglia superiore);

la necessità di valutare gli effetti cumulativi dell'intervento.

Si tratta di componenti valutative che, per loro natura, interessano un ambito territoriale necessariamente più ampio rispetto all'area direttamente occupata dall'intervento.

È quindi la stessa documentazione progettuale a riconoscere che gli effetti della trasformazione proposta assumono una dimensione sovracomunale.

A fronte della rappresentazione sopra richiamata, il procedimento partecipativo appare essere stato sviluppato assumendo quale riferimento un ambito sostanzialmente coincidente con il territorio direttamente interessato dall'intervento.

Si determina così una evidente incoerenza interna al procedimento.

Da un lato vengono dichiarati effetti territoriali che coinvolgono reti infrastrutturali, sistemi ambientali e profili di sicurezza aventi natura sovracomunale.

Dall'altro, il circuito informativo e partecipativo risulta sostanzialmente limitato ad un perimetro locale.

La perimetrazione del processo partecipativo appare pertanto costruita sulla localizzazione fisica dell'intervento e non sulla reale estensione dei suoi effetti.

Tale impostazione risulta difficilmente conciliabile con i principi della L.R. 24/2017, che richiedono una valutazione integrata delle trasformazioni territoriali e delle loro ricadute complessive.

La comunicazione individuale trasmessa dall'Amministrazione ai proprietari dei fondi confinanti e in prossimità dell'area di intervento individua espressamente i destinatari in ragione della loro contiguità fisica rispetto all'area oggetto di variante urbanistica.

Tale impostazione evidenzia, in modo inequivoco, che il circuito informativo è stato costruito secondo un modello tipico dei procedimenti edilizi ordinari, nei quali la platea dei soggetti interessati viene normalmente individuata nei proprietari confinanti o immediatamente limitrofi, in ragione della natura tendenzialmente localizzata degli effetti dell'intervento.

È proprio tale impostazione, tuttavia, a risultare non coerente con la natura del procedimento in esame.

Dalla documentazione progettuale emerge infatti che l'intervento non si configura come una mera trasformazione edilizia puntuale, ma come un ampliamento di un insediamento produttivo rientrante nella disciplina del D.Lgs. 105/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante,



caratterizzato da impatti potenzialmente estesi alla mobilità di area vasta, al sistema idraulico, alle matrici ambientali e alla pianificazione territoriale complessiva.

Ne consegue che la comunicazione ai frontisti, (vedi all.4) così strutturata, non si limita a individuare un criterio restrittivo di selezione dei destinatari, ma riflette una più generale assimilazione del procedimento a una pratica edilizia ordinaria, come tale percepita e rappresentata anche ai destinatari della comunicazione.

La comunicazione individuale è stata indirizzata ai proprietari dei fondi confinanti e limitrofi, individuati in ragione della contiguità fisica.

Essa descrive l'intervento come realizzazione di un edificio destinato allo "stoccaggio e deposito di prodotti chimici e sanitari", senza ulteriori specificazioni.

Risulta tuttavia omesso che l'intervento si inserisce in un insediamento soggetto alla disciplina del D.Lgs. 105/2015 (Seveso, soglia superiore), nonché la complessità dei relativi profili di rischio, sicurezza industriale e impatti cumulativi.

In altri termini, i soggetti coinvolti sono stati informati come se si trattasse di un intervento edilizio-produttivo di natura sostanzialmente locale, mentre la stessa Amministrazione, negli elaborati tecnici, riconduce l'intervento a una scala di impatti significativamente più ampia e complessa.

Questa discontinuità tra la qualificazione sostanziale dell'intervento e la sua rappresentazione nel circuito informativo non attiene a un profilo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla funzione della partecipazione, che risulta così attivata secondo presupposti conoscitivi non coerenti con la reale natura del procedimento.

Non si tratta, infatti, di contestare la scelta dei frontisti quale categoria di soggetti potenzialmente interessati, bensì di evidenziare che tale scelta è stata operata e comunicata secondo un paradigma tipico dei procedimenti edilizi standard, non compatibile con un intervento che la stessa documentazione qualifica come caratterizzato da rilevanti profili di rischio industriale e da effetti territoriali estesi.

Ne deriva una sostanziale riduzione percettiva della complessità del procedimento, che ha contribuito a collocare l'intervento, sul piano comunicativo, entro una dimensione ordinaria e localizzata, non corrispondente alla effettiva natura dell'operazione urbanistica e produttiva in esame.

La criticità sopra evidenziata non riguarda esclusivamente il livello della partecipazione.

Essa incide direttamente sulla qualità del procedimento istruttorio.

L'individuazione dell'area di influenza costituisce infatti il presupposto attraverso il quale vengono definiti gli enti pubblici da coinvolgere, le amministrazioni chiamate a fornire contributi istruttori e, più in generale, il patrimonio informativo destinato ad alimentare il quadro conoscitivo.

Qualora tale area venga delimitata in misura inferiore rispetto alla reale estensione degli effetti dell'intervento, anche il circuito dell'interlocazione istituzionale risulta inevitabilmente ridotto.

Ne consegue che il procedimento si sviluppa senza acquisire il contributo conoscitivo di amministrazioni che, pur non essendo direttamente interessate dalla variante urbanistica, risultano potenzialmente coinvolte dalle ricadute territoriali, infrastrutturali, idrauliche e di sicurezza del progetto.

Il risultato non è soltanto una partecipazione più limitata, ma un quadro istruttorio costruito su un patrimonio informativo potenzialmente incompleto.

Sotto tale profilo assume particolare rilievo la circostanza che consiglieri comunali del Comune di Soragna abbiano presentato una formale interrogazione evidenziando la sostanziale mancata conoscenza preventiva del procedimento da parte della stessa amministrazione comunale.

La rilevanza dell'episodio non risiede nel contenuto politico dell'iniziativa, bensì nel fatto oggettivo che un ente territoriale potenzialmente interessato dagli effetti dell'intervento abbia manifestato di non essere stato posto nelle condizioni di contribuire al procedimento.

Il fatto che tale circostanza sia emersa esclusivamente attraverso un'iniziativa ispettiva promossa all'interno di un diverso ente locale costituisce un indice significativo della limitata estensione del circuito conoscitivo attivato nel corso dell'istruttoria.

L'atto richiama inoltre criticità idrauliche già manifestatesi nel territorio comunale, nel sovraccarico del sistema viabilistico, attività di stoccaggio di prodotti chimici secondo la direttiva Seveso, evidenziando come il coinvolgimento di tale amministrazione avrebbe potuto apportare ulteriori elementi conoscitivi utili alla valutazione complessiva dell'intervento.

L'episodio rappresenta pertanto un elemento sintomatico della non corretta individuazione dell'effettiva area di influenza del progetto.

L'incoerenza tra la scala degli effetti dichiarati e la scala del procedimento partecipativo produce inevitabili conseguenze sulla completezza del quadro conoscitivo.

La limitazione dell'interlocazione istituzionale riduce infatti la possibilità di acquisire elementi utili in ordine:

agli effetti cumulativi sul territorio;

alle ricadute sulla mobilità di area vasta;

alle interazioni con le criticità idrauliche esistenti;

agli effetti connessi all'insediamento di un'attività soggetta alla disciplina Seveso;

alle ulteriori ricadute ambientali e territoriali di carattere sovracomunale.

La completezza del quadro conoscitivo costituisce uno dei presupposti affinché l'azione amministrativa possa ritenersi conforme ai principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia che devono caratterizzare l'esercizio delle funzioni pubbliche, tanto più nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto trasformazioni territoriali di rilevante impatto.

La presente osservazione non riguarda la mera verifica formale degli adempimenti partecipativi, né postula la violazione di specifici obblighi di consultazione estesa.

Essa evidenzia piuttosto una incoerenza strutturale tra la scala territoriale degli effetti dell'intervento, come risultante dagli elaborati progettuali, e la perimetrazione del processo partecipativo e istruttorio effettivamente attivato dall'Amministrazione.

Tale disallineamento si manifesta nella costruzione di un circuito informativo e partecipativo sostanzialmente locale, fondato sulla contiguità fisica dei soggetti interessati e su una rappresentazione semplificata dell'intervento, non coerente con la sua qualificazione come trasformazione territoriale caratterizzata da effetti sovracomunali, profili di rischio industriale e ricadute infrastrutturali e ambientali estese.

Ne deriva il rischio che il procedimento si sia sviluppato sulla base di un quadro conoscitivo non pienamente rappresentativo della reale complessità degli impatti dell'intervento.

In tale prospettiva, assume rilievo decisivo il fatto che il procedimento unico ex art. 53 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017, pur qualificandosi come strumento procedimentale di natura eccezionale e semplificata, non costituisce un modulo autonomo svincolato dall'impianto sistemico della legge regionale.

Esso deve infatti essere interpretato e applicato in coerenza con i principi generali della L.R. 24/2017, che comprendono, tra gli altri, la conoscenza preventiva e integrata degli effetti delle trasformazioni

territoriali, la sostenibilità delle scelte urbanistiche e la funzione sostanziale della partecipazione quale componente del quadro conoscitivo.

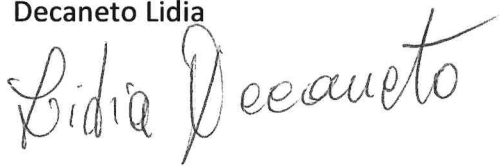
L'eccezionalità del procedimento ex art. 53 attiene alla struttura organizzativa dell'iter decisionale, ma non incide sui parametri sostanziali che presiedono alla legittima formazione del quadro conoscitivo e alla coerenza del processo partecipativo rispetto alla scala degli effetti dell'intervento.

Ne consegue che anche nell'ambito del procedimento in esame non può ritenersi consentita una riduzione del circuito informativo e partecipativo tale da non risultare coerente con la reale estensione delle ricadute territoriali dell'intervento.

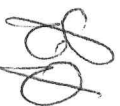
Una diversa lettura, che isolasse l'art. 53 dal contesto sistemico della L.R. 24/2017, finirebbe per attribuire allo strumento eccezionale una portata derogatoria non prevista, con il rischio di comprimere le garanzie sostanziali di conoscenza, valutazione e partecipazione che la legge regionale intende assicurare anche nei procedimenti di trasformazione territoriale complessi.

In definitiva, la criticità evidenziata non attiene alla legittimità formale delle singole modalità partecipative adottate, ma alla coerenza complessiva del modello procedimentale rispetto ai principi sostanziali che governano il sistema di pianificazione territoriale regionale.

Decaneto Lidia



Scita Michele



CONCLUSIONI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL QUADRO ISTRUTTORIO

Le osservazioni formulate nell'ambito del presente fascicolo evidenziano criticità convergenti che attengono non a singoli profili settoriali dell'intervento, bensì all'impianto complessivo dell'istruttoria posta a fondamento del procedimento unico attivato ai sensi dell'art. 53 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017.

Dall'esame della documentazione depositata emergono infatti due livelli distinti di criticità, tra loro strettamente interconnessi.

Un primo livello riguarda la **coerenza interna degli elaborati progettuali e delle valutazioni settoriali**. Le diverse analisi tecniche (urbanistica, ambientale, sanitaria, infrastrutturale e di sicurezza industriale) risultano sviluppate in modo autonomo e non sempre tra loro coerente, con la conseguenza che taluni dati, assunzioni e ricostruzioni del contesto territoriale non risultano pienamente allineati tra i diversi elaborati. Tale frammentazione non consente di individuare con chiarezza un quadro conoscitivo unitario e stabile su cui fondare la valutazione complessiva dell'intervento.

Un secondo livello riguarda invece la **mancata integrazione delle singole valutazioni in un'analisi complessiva degli effetti sul territorio**, con particolare riferimento alla sommatoria delle pressioni ambientali, infrastrutturali, insediative e di rischio industriale insistenti sull'area interessata. Le analisi settoriali, pur presenti, non sono state ricondotte ad una valutazione unitaria della vulnerabilità territoriale complessiva né della compatibilità localizzativa dell'intervento.

In particolare, non risulta sviluppata una valutazione integrata che consideri congiuntamente:

la presenza di uno stabilimento soggetto alla disciplina del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III);

la presenza di infrastrutture strategiche quali l'Autostrada A1 e la linea ferroviaria Alta Velocità;

la presenza di insediamenti residenziali, attività agricole e filiere agroalimentari;

la concentrazione di attività produttive e logistiche già insediate nel comparto;

la presenza di un polo commerciale ad elevatissima frequentazione;

le condizioni complessive della rete viabilistica e la sua capacità di assorbire i flussi indotti.

Ne deriva che il procedimento, nel suo complesso, non consente di verificare se il territorio interessato conservi una condizione di compatibilità sistemica rispetto all'ulteriore incremento delle pressioni derivanti dall'intervento proposto.

Le criticità sopra richiamate si riflettono inoltre sulla possibilità stessa di utilizzare in modo coerente e coordinato le diverse analisi settoriali, poiché l'assenza di un quadro integrato rende difficoltosa la ricomposizione delle valutazioni in una sintesi unitaria idonea a supportare una decisione amministrativa consapevole.

Tale situazione assume particolare rilievo in un procedimento ex art. 53 della L.R. 24/2017, caratterizzato da natura eccezionale e da effetti di variante urbanistica, nel quale l'Amministrazione è chiamata a valutare la trasformazione del territorio sulla base di un quadro conoscitivo completo, coerente e integrato.

In assenza di tale integrazione, non risulta dimostrato che l'intervento sia compatibile non solo sotto il profilo settoriale delle singole matrici di impatto, ma soprattutto sotto il profilo della **compatibilità**

complessiva del sistema territoriale interessato, intesa come equilibrio tra rischio industriale, vulnerabilità del contesto, infrastrutture esistenti, funzioni insediate e capacità del territorio di assorbire ulteriori pressioni.

Ne consegue che il quadro istruttorio posto a fondamento del procedimento risulta incompleto sotto un profilo essenziale, in quanto:

non garantisce la coerenza interna delle valutazioni settoriali;

non consente una loro integrazione in una lettura unitaria del territorio;

non permette la verifica della compatibilità complessiva dell'intervento rispetto all'assetto territoriale attuale.

Per tali ragioni, prima dell'adozione di qualsiasi determinazione conclusiva, risulta necessario un approfondimento istruttorio unitario e sistemico che consenta di ricomporre le valutazioni settoriali in un quadro conoscitivo coerente, comprensivo della verifica degli effetti cumulativi e della compatibilità localizzativa dell'intervento nel contesto territoriale attuale.

La natura eccezionale del procedimento ex art. 53 L.R. 24/2017 comporta un onere istruttorio rafforzato, che impone una valutazione integrata e non meramente settoriale degli effetti della trasformazione territoriale.

Decaneto Lidia



Scita Michele



ALLEGATI

Allegato Descrizione

- | | |
|----|---|
| 1 | Elenco cittadini sottoscrittori |
| 2 | Locazione capannone H.Essers |
| | Provincia di Piacenza - Impatto sociale e welfare |
| | Si allega frontespizio. Per il testo vedi: |
| 3 | https://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/2026-05-15_slide_UniCatt-LEL_impatto-sociale-e-welfare_RizziP-TurciL_15052026-100454.pdf |
| 4 | Comunicazione Comune di Fidenza-Frontisti |
| xx | Per tutti gli altri riferimenti documentali si fa riferimento alla documentazione depositata nel procedimento. |



ALLEGATO 1 FIRME
CITTADINI.pdf



ALLEGATO 2
LOCAZIONE CAPANNI



ALLEGATO 3
3_impatto-sociale-e-w



Comunicazione
Frontisti.pdf